

Il pignoramento deve essere eseguito dopo dieci e non oltre novanta giorni dalla notifica del precetto.

Eseguito il pignoramento è necessario chiedere dopo dieci e non oltre quarantacinque giorni la fissazione dell'udienza per l'assegnazione o la vendita. Trascorsi i quarantacinque giorni, il pignoramento diviene inefficace.

Dal punto di vista degli effetti, il pignoramento rende inefficaci nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo d'espropriazione, gli eventuali atti di disposizione delle cose pignorate compiuti dal debitore.

L'eventuale alienazione compiuta dal debitore non è, quindi, né nulla né annullabile, ma semplicemente inefficace relativamente ai creditori procedenti ed intervenuti.

Se, quindi, il processo esecutivo si estingue, l'atto compiuto dal debitore acquisterà piena efficacia.


Bisogna però indagare sui rapporti tra pignoramento e altre attività giuridiche compiute dal debitore. Vediamo ora le principali ipotesi.

Beni immobili	L'acquirente di un bene immobile prevale sul pignoramento se ha trascritto il suo titolo di acquisto prima della trascrizione del pignoramento ex art. 555, diversamente prevarrà il pignoramento
Cessione del credito	Il cessionario di un credito, cioè il nuovo creditore, prevarrà sul pignoramento dello stesso credito se ha notificato l'avvenuta cessione o ha ricevuto l'accettazione del debitore ceduto prima del pignoramento; diversamente prevarrà il pignoramento
Alienazioni di universalità di mobili	Prevalgono sul pignoramento solo se hanno una data certa anteriore al pignoramento
Alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso	Prevalgono sul pignoramento sono se hanno data certa anteriore al pignoramento; questa regola risulterà particolarmente importante in tema di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619

È possibile che più creditori pignorino congiuntamente o successivamente lo stesso bene (art. 493) oppure che vi siano più pignoramenti successivi sempre sullo stesso bene (art. 493 comma 2), attuando così una forma di concorso di creditori, concorso che si realizza anche quando vi sia l'intervento ex art. 499, ma a differenza dei casi d'intervento, essendo (art. 493 comma 3) i vari pignoramenti indipendenti l'uno dall'altro, l'invalidità di un pignoramento non comporta l'invalidità degli altri, mentre essendo l'intervento accessorio al pignoramento, la sua invalidità comporta anche la caducazione degli interventi. Osserviamo ancora che quando vi sono più pignoramenti successivi è di regola disposta la riunione in un unico processo (art. 524, art. 550, art. 551).

*I mezzi per evitare o convertire il pignoramento e la sua riduzione.*

Vediamo subito lo schema.



Sull'ultimo caso, cioè la conversione del pignoramento, ci sono da fare delle osservazioni.

Nei primi tre casi (pagamento all'ufficiale giudiziario e pignoramento su una somma di denaro) si evita il pignoramento sui beni del debitore. Nell'ultimo, conversione del pignoramento, il pignoramento è stato effettuato, ma il debitore chiede, con apposita istanza al giudice dell'esecuzione, di convertirlo in una somma di denaro.

La somma può essere anche rateizzata; in tal caso quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore (art. 495 comma 4 come sostituito dal d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015).

Si è poi stabilito che l'istanza di conversione può essere presentata una sola volta a pena d'inammissibilità (495 comma 7), e nel caso di versamenti rateali, il ritardo di oltre 15 gg. oppure l'omissione del versamento anche di una sola rata, comporta la cessazione della conversione; in seguito a ciò le somme eventualmente già versate saranno inglobate nei beni pignorati, che potranno essere venduti su istanza del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

#### *La riduzione del pignoramento.*

È il caso previsto dall'art. 496; qui accade che il pignoramento sia eccessivo rispetto al valore del credito; in altre parole si sono pignorati beni per un valore superiore al credito e alle spese della procedura; in questo caso il debitore può chiedere al giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento. L'iniziativa per la riduzione può essere presa anche d'ufficio. In ogni caso il giudice decide solo dopo aver sentito il creditore pignorante e quelli intervenuti.

### *L'intervento di altri creditori.*

L'art. 2741 c.c. pone il principio secondo il quale tutti i creditori hanno uguale diritto a essere soddisfatti sui beni del debitore, salve, però, le cause legittime di prelazione.

Da questo principio possiamo trarre due regole:

1. tutti i creditori possono tendenzialmente partecipare al processo esecutivo, anche se non hanno dato vita alla procedura;
2. tutti i creditori hanno egual diritto a essere soddisfatti sul patrimonio del debitore, e, se questo è insufficiente, vi sarà distribuzione proporzionale del ricavato della vendita di detti beni, salvi però i diritti dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione.

I creditori che non hanno eseguito il pignoramento hanno diritto (art. 500):

1. a partecipare alla distribuzione della somma ricavata;
2. a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti con le modalità previste per i singoli tipi di espropriazione.

L'art. 499 disciplina, in via generale, le modalità dell'intervento, e ci indica quali siano i creditori che possono partecipare (art. 499):

- a) creditori muniti di titolo esecutivo secondo quanto disposto dall'art. 474.
- b) creditori sprovvisti del titolo esecutivo che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri;
- c) creditori che erano titolari di un credito per una somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

### *Modi e tempo dell'intervento.*

Copia personale di: Triikka

Secondo l'art. 499 l'intervento si svolge con ricorso che deve contenere:


- a) l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, inteso non come titolo esecutivo, ma come fonte del credito;
- b) la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata;
- c) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione;
- d) se il credito risulta dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c. al ricorso bisogna allegare, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle scritture.

Per quanto riguarda il tempo dell'intervento l'art. 499 dispone che il ricorso deve essere depositato: *"prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569"*.

In altre parole fino a un secondo prima che sia tenuta l'udienza è sempre possibile depositare un ricorso tempestivo, e ciò darà diritto agli intervenienti a partecipare alla distribuzione della somma ricavata; coloro che, invece, interverranno successivamente, e quindi anche durante l'udienza, saranno considerati creditori tardivi, e potranno soddisfarsi solo sull'eventuale somma che residua dalla vendita.

Vedremo, però, che queste regole generali dovranno integrarsi con le singole procedure d'espropriazione che prenderanno in considerazione, in relazione al tempo dell'intervento, anche l'esistenza di diritti di prelazione.

Occupiamoci, allora del procedimento di verifica dei crediti non muniti di titolo esecutivo nel successivo schema.



All'udienza di comparizione delle parti può succedere che:

1. *Il debitore non compare*: s'intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo;
2. *Il debitore compare e riconosce tutti i crediti degli intervenuti*: tali creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ammontare del loro credito; a tale conclusione si giunge anche quando il debitore compare, ma resti passivo senza emettere alcuna dichiarazione;
3. *Il debitore compare e riconosce solo parzialmente i crediti degli intervenuti*: in tal caso il debitore dovrà indicare anche la misura del credito parzialmente riconosciuto, e i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale.

C'è quindi da stabilire cosa succede dei crediti non riconosciuti.

Secondo l'art. 499 comma 6, i creditori devono presentare istanza al giudice dell'esecuzione, affinché, ex art. 510 comma 3, gli siano accantonate le somme che gli spetterebbero, ma per far ciò dovranno dimostrare di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza dove c'è stato il disconoscimento, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

A questo punto è importante vedere subito, nello schema che segue, la sorte di queste somme accantonate nella fase del processo dove si procederà alla distribuzione della somma ricavata ex art. 510.